

Regolamento (CE) n. 289 del 7 aprile 2009

Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese.

La Commissione delle Comunità Europee con il regolamento (CE) n. 289 del 7 aprile 2009, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, di diametro esterno massimo pari o inferiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e le analisi chimiche dell'Istituto Internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW), classificati ai codici NC ex7304 19 10, ex7304 19 30, ex7304 23 00, ex7304 29 10, ex7304 29 30, ex7304 31 20, ex7304 31 80, ex7304 39 10, ex7304 39 52, ex7304 39 58, ex7304 39 92, ex7304 39 93, ex7304 51 81, ex7304 51 89, ex7304 59 10, ex7304 59 92 e ex7304 59 93 (codici TARIC 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 23 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 20 20, 7304 31 80 30, 7304 39 10 10, 7304 39 52 20, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 81 20, 7304 51 89 30, 7304 59 10 10, 7304 59 92 30 e 7304 59 93 20) e originari della Repubblica popolare cinese.

L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto indicate è la seguente:

Società	Dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. Huangshi City	15,6	A948
Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd. Qingzhou City	15,1	A949
Società elencate nell'allegato	22,3	A950
Tutte le altre società	24,2	A999

L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto sopra citato è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

La misura antidumping provvisoria ha una durata di 6 mesi.

Le parti interessate, nei limiti previsti dal presente regolamento, possono comunicare osservazioni sull'adozione e sull'applicazione del regolamento medesimo.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 9 aprile 2009, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.